



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2486**

Legge quadro in materia di tutela e sostegno della famiglia naturale

19/03/2018 - 13:30

# Indice

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. DDL S. 2486 - XVII Leg. .... | 1 |
| 1.1. Dati generali ....         | 2 |
| 1.2. Testi ....                 | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 2486 ....      | 4 |

## **1. DDL S. 2486 - XVII Leg.**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## Legge quadro in materia di tutela e sostegno della famiglia naturale

Iniziativa Parlamentare  
**[Emanuela Munerato](#)** ( [Misto, Fare!](#) )  
**Cofirmatari**  
**[Raffaella Bellot](#)** ( [Misto, Fare!](#) ) (aggiunge firma in data 29 luglio 2016)  
Natura  
ordinaria  
Presentazione  
Presentato in data **13 luglio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 664 d  
Classificazione TESEO  
FAMIGLIA  
**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2486

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2486**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **MUNERATO** e **BELLOT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016

Legge quadro in materia di tutela e sostegno della famiglia naturale

Onorevoli Senatori. -- La scelta dei nostri padri costituenti sulla famiglia è stata chiara con l'inserimento di essa negli articoli 29, 31 e 37 della Carta fondamentale. Una scelta, in un certo senso, in controtendenza rispetto al passato. Lo Statuto albertino, infatti, non contemplava affatto la famiglia, lo Stato liberale la considerava solo per gli aspetti patrimoniali, relegandola ad un puro istituto di diritto privato, mentre durante il periodo fascista aveva assunto importanza solo in quanto funzionale al regime stesso. I nostri padri costituenti, invece, hanno voluto attribuire alla famiglia un'importanza ed un ruolo primordiale rispetto allo Stato, riconoscendole la funzione essenziale di riprodurre la società.

Una società senza figli è una società senza futuro. La procreazione naturale è, quindi, *condicio sine qua non* per la concreta sopravvivenza della società medesima. Ecco perché lo Stato deve farsi garante della famiglia naturale, proprio in osservanza del dettame costituzionale. I nostri padri costituenti hanno volutamente operato una scelta tra la famiglia fondata sul matrimonio e le altre tipologie di unioni tra persone. È questo un principio fondamentale innegabile che non può oggi essere sovrapposto né tantomeno stravolto da esigenze circostanziali. Se, infatti, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, i figli sono sempre tutelati, anche se nati fuori dal matrimonio, è altrettanto cogente il principio per cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ed è suo compito agevolare e sostenere la formazione di questa unione familiare.

In un tempo in cui sembrano prevalere le unioni libere, i divorzi, le coppie di fatto, ma soprattutto la sfiducia verso i legami «per tutta la vita», la domanda da porsi è cosa e quanto finora ha fatto la classe politica alla guida del Paese per attuare la volontà dei nostri padri costituenti, svolgendo quel ruolo fondamentale di sostegno e di aiuto dello Stato alla famiglia. Secondo noi ben poco, ecco perché i dati demografici denunciano una «nascita zero», il rischio di invecchiamento precoce della nostra società ed il pericolo che gli italiani siano destinati a scomparire sotto le ondate di flussi migratori.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 1° gennaio 2016 si è registrato sulle nascite il nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia, confermando il 2015 (con 488.000 nascite, 15.000 in meno rispetto all'anno precedente) il quinto anno consecutivo di riduzione della natalità. Non solo. Gli stessi dati ci dicono che in Italia su 60 milioni 656 mila residenti, gli stranieri rappresentano l'8,3 per cento della popolazione totale (5.054.000), pertanto la popolazione di cittadinanza italiana è scesa a 55,6 milioni, conseguendo una perdita di 179.000 residenti. Non meno sconcertanti sono i dati sulle unioni coniugali. Secondo l'ultimo *report* Istat dello scorso novembre 2015, nel 2014 sono stati celebrati in Italia circa 189.765 matrimoni, circa 4.300 in meno rispetto all'anno precedente, ed a diminuire sono soprattutto le celebrazioni tra sposi di cittadinanza italiana (da 185.749 nozze del 2008 si è passati a 142.754 nel 2014, oltre 40.000 in meno).

Per questi motivi, cari colleghi, si ritiene doveroso intervenire a tutela e valorizzazione della famiglia

naturale, al fine di dare piena attuazione, in qualità di legislatori, ai principi fondamentali che i nostri Padri ci hanno lasciato in eredità. Tale è la finalità che si intende perseguire, come indicato nell'articolo 1 della presente iniziativa legislativa.

Con l'articolo 2 si intendono stabilire i principi fondamentali a tutela e rispetto della famiglia naturale come prevista in Costituzione, disponendo alcuni inderogabili divieti come quello di matrimoni tra persone dello stesso sesso, quello di impiegare surrettiziamente terminologie diverse da quelle di padre e madre per indicare i genitori, o ancora il divieto di divulgare cultura *gender* nelle scuole di ogni ordine e grado. La teoria del *gender*, si ricorda, sostiene che l'identificarsi come uomini o donne, vale a dire l'auto-percezione del proprio «genere» non dipenda in alcun modo dai caratteri biologici che determinano un corpo femminile o un corpo maschile. In altri termini, secondo questa teoria, si nasce maschio o femmina per questioni genetiche, ma si diventa uomini o donne in base a fattori esclusivamente culturali. Innumerevoli sono stati recentemente i casi di scuole dell'infanzia o primarie, denunciati da genitori, in cui gli insegnanti, attraverso alcuni giochi come quello di scambio dei vestiti, si sono fatti promotori di tale cultura, artificiosamente giustificata come orientata a prevenire ogni discriminazione razziale basata sul sesso. Da qui scaturiscono i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del presente disegno di legge, per affermare l'esclusività della famiglia nel compito di educare sessualmente e moralmente i figli, il divieto per le scuole di insegnare e diffondere la cultura *gender* ed il diritto per i docenti di sollevare questione di obiezione di coscienza.

L'articolo 3 individua i soggetti destinatari della presente legge, al fine di indirizzare tutte le agevolazioni ed i benefici economici, pensionistici e fiscali nella medesima contemplati, in via esclusiva, ai componenti «dei nuclei familiari costituiti nel rispetto dell'articolo 29 della Costituzione».

Gli articoli da 4 a 6, di cui al capo II, sono volti ad incentivare la natalità e sostenere il costo dei figli. Si tratta di misure già inserite in precedenti leggi di stabilità, ma o soltanto in via temporanea (come ad esempio il cosiddetto *bonus*-bebè, introdotto dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, stabilità 2015, limitatamente ai nati o adottati nel triennio 2015-2017 in favore di famiglie con Isee non superiore a 25.000 euro o come il *voucher* per servizi di *baby sitting*, introdotto per il triennio 2012-2015 dalla legge n. 92 del 2012 e prorogato per il 2016 dall'ultima legge di stabilità, la cui erogazione è limitata a massimo sei mesi ed è in sostituzione del congedo parentale) o non ancora operative e rimaste, al momento, lettera morta (come ad esempio la *family card*, prevista dall'ultima legge di stabilità per il 2016 e non ancora a regime). L'intento della presente proposta è di rendere tali agevolazioni strutturali, immediatamente operative ed a beneficio di una platea familiare più ampia, aumentando il limite Isee, ritenuto che la natalità deve essere incoraggiata soprattutto tra le cosiddette «famiglie medie», quelle che per necessità lavorative ed economiche si fermano ad un solo figlio. Per questo motivo si dispone che il *bonus* bebè sia riconosciuto al genitore con situazione economica Isee non superiore a 35 mila euro (articolo 4) e che il contributo per i servizi di *baby sitter* sia erogato non in sostituzione del congedo parentale in un'ottica di favorire il rientro lavorativo come previsto dalla legge n. 92 del 2012, bensì in sostituzione dell'impossibilità di accedere ad asili nido o altre strutture per l'infanzia, perché si ritiene che le carenze di *welfare* territoriale non debbano ricadere in termini di costi sulle famiglie. La legge di stabilità per il 2016 ha, dunque, prorogato per l'anno in corso il *voucher baby sitting* del valore di 600 euro per massimo sei mesi. La presente proposta riduce l'importo a 500 euro mensili, ma ne prevede l'erogazione per tutto il periodo di mancato accesso agli asili nido o a strutture similari (articolo 6).

Con le disposizioni contenute nel capo III, si intende introdurre agevolazioni fiscali permanenti, prevedendo l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia (articolo 7), la detraibilità, fino all'importo di 30 mila euro, delle spese sostenute per la celebrazione delle nozze (articolo 8) e l'inserimento, nel nostro ordinamento, del quoziente familiare, ritenendo ormai non più procrastinabile una revisione della tassazione che preveda un'imposizione fiscale basata sul numero dei componenti del nucleo familiare (articolo 9). In merito all'aliquota Iva, è bene ricordare che in Italia su beni di prima necessità per gli adulti, come pane e latte, è applicata l'aliquota Iva agevolata, ma non è previsto altrettanto sugli identici beni per l'infanzia. Inoltre, in virtù di accordi

speciali, Paesi come il Regno Unito e l'Irlanda applicano aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, quali vestitini e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia e Repubblica Ceca applicano un regime Iva ridotto sui pannolini. È indubbio che si tratta di politiche a sostegno della famiglia che, se attuate anche nel nostro Paese, possono rappresentare un valido contributo per la crescita demografica. Quanto all'introduzione nel nostro sistema fiscale del quoziente familiare sul modello francese, secondo uno studio della Cgia di Mestre, le famiglie italiane con redditi medio-bassi arriverebbero a risparmiare fino a 14.500 euro all'anno. In Italia attualmente a parità di reddito e di numero dei familiari a carico, la tassazione penalizza le famiglie monoreddito, che, invece, beneficerebbero di una tassazione proporzionale ai carichi familiari. Infine, con l'articolo 10, si intende agevolare le lavoratrici madri sotto il profilo pensionistico, considerato il doppio ruolo che la donna svolge nella nostra società, appunto quella di madre e di lavoratrice. Per questo motivo, con il comma 1 si intende riconoscere alla lavoratrice una sorta di accesso anticipato alla pensione, accreditandole due anni di contributi figurativi per ogni primo figlio nato o adottato ed un anno di contribuzione figurativa per ogni figlio nato o adottato successivo al primo. Il comma 2, invece, muovendo dall'assunto che lo Stato i soldi del contribuente li ha comunque incassati, intende evitare che i versamenti contributivi delle donne che per scelta o necessità hanno abbandonato il lavoro per dedicarsi alle cure familiari diventino «silenti» e pertanto disciplina la possibilità di rimborso dei contributi per coloro che non conseguono i requisiti minimi per il pensionamento. Tale possibilità, peraltro, è stata riconosciuta a lungo ai lavoratori extracomunitari che rientravano nel proprio Paese una volta terminata l'attività lavorativa in Italia, in virtù dell'ex comma 11 dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, poi abrogato dalla legge n. 189 del 2002.

## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

### NORME GENERALI

#### Art. 1.

##### *(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di dare piena attuazione ai principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, a tutela e sostegno della famiglia naturale quale unico soggetto sociale con funzioni procreative, educative e formative.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante:

- a) l'affermazione di principi fondamentali come il divieto di matrimoni tra persone dello stesso sesso, l'obbligo di utilizzo esclusivo dei termini di padre e di madre per qualificare i genitori e l'esclusività dei genitori nel ruolo di educatori morali e sessuali dei propri figli;
- b) politiche di incentivazione alla coniugalità e alla natalità attraverso detrazioni fiscali sulle spese matrimoniali e sui prodotti per la prima infanzia;
- c) revisione del sistema di imposizione fiscale con l'introduzione del quoziente familiare;
- d) misure previdenziali in favore delle lavoratrici madri.

#### Art. 2.

##### *(Principi fondamentali)*

1. In conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione è vietata la contrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

2. È fatto altresì divieto di impiegare denominazioni diverse da quelle di padre e di madre per indicare i genitori in atti e documenti emessi da pubbliche amministrazioni, ovvero oggetto di autocertificazioni, nel rispetto delle figure tradizionali della famiglia.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 2 compie un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

4. È compito esclusivo dei genitori guidare l'educazione morale e sessuale dei propri figli.

5. È fatto divieto alle scuole di ogni ordine e grado promuovere, in attività curriculare o

extracurriculare, la cultura *gender* nonché progetti in contrasto con la famiglia naturale, senza il preventivo consenso informato da parte dei genitori degli alunni e senza l'inserimento della medesima attività scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) con l'assenso dell'associazione dei genitori. Resta fermo il diritto delle famiglie e degli alunni di chiedere l'esonero dalla partecipazione a tali attività e progetti.

6. I docenti che non intendono partecipare alle attività e ai progetti di cui al comma 5 possono sollevare questione di obiezione di coscienza con il dirigente scolastico.

Art. 3.

*(Soggetti destinatari)*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti, in via esclusiva, ai cittadini italiani o dell'Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari residenti sul territorio nazionale in maniera continuativa e permanente da oltre dieci anni, legalmente e civilmente sposati e componenti di nuclei familiari.

Capo II

MISURE A SOSTEGNO  
DELLA FAMIGLIA

Art. 4.

*(Bonus-bebè)*

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato nel corso dell'anno solare, è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta a decorrere dal nono mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari residenti sul territorio nazionale da oltre dieci anni, e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

Art. 5.

*(Carta buono famiglia)*

1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.

2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari in presenza di minimo due figli, di cui uno almeno di età inferiore ai trentasei mesi.

3. La carta buono famiglia è corrisposta, a domanda dell'interessato, a decorrere dalla data della relativa richiesta e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazioni o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

Art. 6.

(Bonus per servizi di baby-sitting)

1. Ai bambini di età compresa fra i tre ed i trentasei mesi è riconosciuto l'accesso gratuito ai servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale.

2. Ai fini dell'accesso ai servizi di cui al comma 1 costituisce requisito prioritario la residenza continuativa della famiglia di appartenenza del minore nel territorio in cui sono richiesti i medesimi servizi.

3. Alle famiglie che non possono accedere ai servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno, denominato «*bonus servizi baby-sitting*», del valore di 500 euro mensili, quale contributo alle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna a soggetti parimenti idonei.

4. Il contributo di cui al comma 3 spetta a decorrere dal terzo mese e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino ed è erogato dal comune di residenza del bambino.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 3.

Capo III

INTERVENTI FISCALI

Art. 7.

(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessita per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

Art. 8.

(Detraibilità delle spese matrimoniali)

1. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

«*i-decies*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 30.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. Detta detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

(Quoziente familiare)

1. Dopo l'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. -- 1. I contribuenti appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni del comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni ancora studenti o frequentanti tirocinio gratuito;
- e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del medesimo nucleo, stabiliti nei modi seguenti:

- a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;
- b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;
- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;
- l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;
- n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

3. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati di:

- a) 0,2 per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni;
- b) 0,5 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata dall'articolo 433 del codice civile che

conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) 0,7 per ciascun figlio disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) 0,7 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, disabile grave in condizioni di totale non autosufficienza.

4. L'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta secondo il metodo del quoziente familiare comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare. La base imponibile del nucleo familiare deve essere determinata dividendo il reddito complessivo globale per il coefficiente spettante al nucleo familiare ai sensi dei commi 2 e 3. Successivamente deve essere determinata un'imposta base, applicando alla base imponibile del nucleo familiare le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11. L'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando il coefficiente spettante al nucleo familiare stesso per l'imposta base.

5. Al contribuente competono il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili e la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo e ad acconto competono esclusivamente al contribuente.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi a in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti».

2. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che adempiano agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11-bis del medesimo testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, anche in qualità di contribuente.

3. I lavoratori dipendenti che intendono avvalersi, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, del metodo del quoziente familiare disciplinato dall'articolo 11-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i cui redditi sono tassati tramite ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro su base individuale, recuperano le somme a credito in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni dell'articolo 11-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Capo IV

#### INTERVENTI PREVIDENZIALI

##### Art. 10.

##### *(Interventi pensionistici)*

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari a un anno per ogni secondo figlio nato o adottato ovvero ulteriore per ordine di nascita.

2. Le lavoratrici che, per motivi di maternità o cure familiari, optano per il non re-ingresso nel mercato del lavoro e non conseguono i requisiti minimi contributivi di accesso alla pensione possono, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi effettivi versati durante i periodi lavorativi.

## Capo V

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 11.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al capo II, la dotazione del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge si provvede mediante riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge, valutato in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

